



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



N° Registro: 37/Suolo Rifiuti/2013 del **18 Aprile 2013**

Prot. n° 29971 /AMB

D.Lgs. 152/2006; L.R. 03/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Oggetto: autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi - operazioni [R3] [R12] [R13].

Società: White Srl.

Sede legale: via N. Tommaseo, 76/D – Padova (PD).

Sede operativa: via Conca, 34 – Castelgomberto (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che il progetto presentato dalla Soc. Benetti Srl, con sede legale e operativa in Via Conca, n° 34 nel comune di Castelgomberto, per la realizzazione di un impianto per la messa in riserva [R13] ed il recupero [R3] di rifiuti speciali, non pericolosi, costituiti da rifili e ritagli di lavorazione della pelle, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 318, Prot. 53137 del 11.09.2007,;

Considerato che il documento di collaudo dell'impianto, come approvato con la citata Deliberazione di Giunta Provinciale, è stato presentato in data 04.04.2008 e assunto al protocollo provinciale al n° 29154;

Dato atto che a seguito della presentazione del citato collaudo e della successiva documentazione integrativa, avvenuta con nota del 21.11.2008, assunta al Protocollo Provinciale al n° 88492 in data 04.12.2008, con provvedimento n° 171 del 17.12.2008, prot. n° 93175, l'impianto in oggetto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto:

- della comunicazione trasmessa dalla Soc. Benetti Srl in data 25.02.2013 acquisita con prot. n° 14252 con cui è stata comunicata la cessione (in affitto) della propria attività alla Soc. White Srl (con sede legale in via N. Tommaseo 76/D in comune di Padova, come da allegata visura camerale) e la conseguente cessazione stessa dell'attività, a decorrere dal giorno 19.12.2012;
- della comunicazione trasmessa dal legale rappresentante della Soc. White Srl in data 26.02.2013, acquisita con prot. n° 14480, con cui è stata presentata richiesta per il trasferimento e l'intestazione del citato provvedimento n° 171 del 17.12.2008 in capo alla stessa Soc. White Srl;

Considerato che con nota n° 15476 del 15.02.2013, al fine di perfezionare il procedimento di volturazione della vigente autorizzazione, è stato richiesto alla Soc. White Srl di presentare ulteriore documentazione integrativa;

Vista la successiva nota del 19.03.2013, con i relativi allegati, assunti al protocollo Provinciale al n° 23572, con cui la società White Srl ha trasmesso la documentazione richiesta;

Verificata la regolarità delle garanzie finanziarie, adeguate ai sensi delle D.G.R.V. n° 2229/2011 e n° 1543/2012, in capo alla Soc. White Srl e acquisite in data 17.04.2013 con prot. n° 28368;

Ritenuto quindi, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3 del 21.10.2000, che sussistano i presupposti per procedere alla volturazione dell'autorizzazione intestata alla Soc. Benetti Srl alla nuova Soc. White Srl, procedendo contestualmente all'aggiornamento della codifica del materiale in uscita e confermando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni individuate nel citato provvedimento n° 171 del 17.12.2008, inclusa la scadenza del provvedimento, prevista per il 17.12.2018;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze*

amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”.

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- il D.Lgs. 205 del 03.12.2010, pubblicato in G.U. (Supp. Ord. N. 269/L) in data 10.12.2010, che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 152/2006;
- l'All. 'C' al citato D.Lgs. 205/2010, che relativamente all'operazione R12 ha specificato “che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”;
- Il comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 prevede che “Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione”.
- la D.G.R. Veneto n° 2229 del 23.12.2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n° 3 del 10.01.2012 - successivamente integrata dalla D.G.R. n° 346 del 19.03.2013 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n° 2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n° 22 del 20.12.2012, di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

AUTORIZZA

la Soc. White Srl all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva [R13] con selezione [R12] e recupero [R3] di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via Conca 34 in Comune di Castelvomberto.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio e per le motivazioni espresse in premessa, ha validità fino al **17.12.2018**.

FA OBBLIGO

Alla Soc. White Srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, come richiamato negli elaborati tecnici progettuali agli atti di questa Amministrazione e nel documento di collaudo presentato in data 04.04.2008, con il relativo *lay out* delle aree interne ed esterne;
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella

White Srl - via Conca, 34 Castelvomberto (VI): provvedimento di autorizzazione n° 37 del 18.04.2013

organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività, ivi compresa la funzionalità dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento.
4. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia una relazione sintetica, anche su supporto informatico, sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti sottoposti ad effettivo recupero, con la relativa percentuale di materiali recuperati, distinti per singolo codice C.E.R., nonché i quantitativi di rifiuti sottoposti alla sola operazione di "messa in riserva" [R13], con indicazione degli impianti di destinazione.

Gestione delle aree

7. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
8. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
9. Gli spazi adibiti a messa in riserva devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
 - a) rifiuti in ingresso all'azienda ("aree conferimento")
 - b) rifiuti prodotti dall'azienda;
10. Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere fisicamente separate da quelle destinate al trattamento e alle materie prime secondarie prodotte dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

11. Nell'impianto dovranno essere conferite esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R. e con le relative, specifiche operazioni consentite, riportate nella seguente Tabella:

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
04.01.08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura), contenenti cromo.	R13 / R12 / R3	Riferito a rifiuti di rasatura, smerigliatura, rifilatura su pelli "wet blue"	Pezze selezionate per qualità, pezzatura ed eventualmente colore, destinate al riutilizzo nell'industria manifatturiera.
04.01.09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura.	R13 / R12 / R3	Riferito a rifiuti di rifilatura su pelli rifinite e/o in "crust"	Pezze selezionate per qualità, pezzatura ed eventualmente colore, destinate al riutilizzo nell'industria manifatturiera.

12. Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio è definito in **12 t.**, inclusi i rifiuti prodotti dall'attività.
13. Il limite massimo di trattamento di rifiuti è pari a **6.000 t./anno**.
14. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) attività di messa in riserva [R13], per singolo C.E.R. o per tipologia (così come definita dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.), con eventuale operazione di cernita [R12] per eliminazione di sostanze estranee e/o impurezze, preliminare alle operazioni di effettivo recupero [R3] effettuate all'interno dell'impianto in argomento.
 - b) attività di messa in riserva [R13] per singolo codice C.E.R. I rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.



15. L'attribuzione del codice C.E.R. ai rifiuti in uscita dall'impianto ed esitati dalle operazioni di cernita e selezione, dovrà essere riferita ai codici del capitolo 19.12.XX del Catalogo C.E.R.
16. La Società dovrà rispettare le procedure gestionali relative ai rifiuti e al controllo delle caratteristiche delle Materie Prime Secondarie derivanti dall'attività di recupero, secondo le modalità indicate nel documento di collaudo.
17. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale cambio del legale rappresentante e/o di ragione sociale, la Società è obbligata:
 - a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

AVVERTE CHE

1. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n° 171/Suolo Rifiuti/2008 del 17.12.2008, Prot. n° 93175, a decorrere dalla data di ritiro dello stesso.
2. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla D.G.R.V. n° 2229/2011, come integrata dalla D.G.R.V. n° 346/2013.
3. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
6. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Soc. White Srl.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco *pro tempore* del Comune di Castelgomberto (VI), al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV).



Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia